

"APS HOLDING S.P.A."

Statuto

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita una società per azioni a totale capitale pubblico locale, incedibile a privati, denominata **"APS HOLDING S.P.A."**. Ai fini del presente articolo, per "capitale pubblico locale", si intende il capitale detenuto da enti pubblici locali, in via diretta ovvero indiretta, tramite società da loro interamente partecipate.

La Società ha l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della propria attività con gli enti pubblici soci. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento, di cui all'art. 2497 e seguenti del Codice Civile, da parte del Comune di Padova.

Art. 2 - SEDE

La Società ha sede nel Comune di Padova.

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, uffici amministrativi nonché trasferire la sede sociale, il tutto, all'interno dei territori degli enti soci.

Art. 3 - OGGETTO

1) Nel rispetto delle vigenti disposizioni, nazionali e comunitarie, la Società ha per oggetto:

I) SERVIZI PUBBLICI LOCALI E O DI INTERESSE GENERALE

A) Servizi integrati di mobilità:

- trasporto urbano ed extraurbano secondo le disposizioni di legge in vigore e con qualsiasi modalità effettuate;
- attività complementari al trasporto persone, quali i trasporti scolastici e per i disabili;
- servizio rimozione veicoli;
- gestione autostazioni ed aree intermodali limitatamente al territorio degli enti soci;
- gestione di parcheggi, rientra in detto servizio:
 - la fornitura di mezzi organizzati, di servizi, di prestazioni volte a dare soluzione alle problematiche inerenti la gestione delle aree di sosta, dei parcheggi ed altre attività complementari a queste e più in generale alla mobilità, compresa la realizzazione di infrastrutture dedicate con annessi impianti, opere di accesso, tecnologie di informazione ivi comprese le piste ciclabili;
 - l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la costruzione e l'ampliamento di parcheggi in genere, ivi compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori;
 - la gestione della sosta su aree, strade e piazze pubbliche, con o senza custodia, con qualsiasi strumento di controllo e verifica, esazione e riscossione della sosta;
 - la possibilità di assumere qualsiasi iniziativa nel campo

della costruzione e gestione di depositi, autolavaggi, impianti di pulizia di autoveicoli, autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree attrezzate pubbliche, limitatamente al territorio degli enti soci;

- l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli, il servizio di rimozione degli stessi, la gestione e manutenzione della segnaletica stradale (orizzontale, verticale e semaforica), nonché della segnaletica dedicata ai servizi di mobilità;

- la promozione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed autoveicolare;

- l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, all'utilizzo corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati nonché dei parcheggi e parcometri;

- fornitura di servizi integrati a quelli per la mobilità e/o orientati al miglioramento del traffico intermodale, quali ad esempio il noleggio di biciclette, scooter, auto elettriche ed altri mezzi di locomozione a ridotto impatto ambientale o comunque idonei a contenere la congestione del traffico veicolare;

- la fornitura di mezzi e risorse organizzative a favore dei soci per il perseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti punti in tema di parcheggi;

- la promozione diretta e la gestione o la partecipazione, ad iniziative volte al perseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti punti in tema di parcheggi;

B) Servizi pubblici diversi dalla mobilità:

- attività di officina per le riparazioni e le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali ed anche per conto dei soci;

- addestramento e formazione nei settori di attività di cui al presente comma;

- fornitura ad altre aziende, aventi medesime caratteristiche e finalità di APS Holding S.p.A., di consulenze, assistenza e servizi nei settori di attività statutarie;

- cremazione e gestione di servizi cimiteriali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e realizzazione di interventi; la custodia e pulizia di complessi cimiteriali, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; la pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione; l'eventuale gestione, ivi inclusa l'attività di sportello, fatturazione e riscossione; la manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuministica votiva;

- la prestazione di servizi non educativi presso scuole ed asili nido; la gestione di aree e impianti sportivi; la gestione e

manutenzione di sale e allestimenti; la prestazione di servizi di inserimento di dati e di catalogazione informatizzata; la prestazione dei servizi afferenti alle attività istituzionali degli enti locali che gli stessi, conformemente alla disciplina vigente in materia, intendano esternalizzare mediante l'affidamento a soggetti terzi alla propria struttura;

- attività promozionale e pubblicitaria, compresa l'attività di affissioni;

- vendita di carburante ai soci.

C) Progettazione e sviluppo di sistemi e servizi nel campo della *Information and Communication Technology*;

D) Progettazione, realizzazione e gestione di impianti e reti di telecomunicazioni in conto proprio o per terzi con offerta di relativi servizi informativi, telematici e di telecomunicazioni;

E) Svolgimento, nel rispetto delle prerogative e dei ruoli istituzionali di ordine pubblico di esclusiva competenza delle forze dell'ordine, Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, di attività e servizi, nel campo delle "*information and communication technology*", intesi a garantire la sicurezza dei cittadini all'interno delle proprie abitazioni, dei posti di lavoro, dei locali pubblici e di ogni luogo aperto al pubblico;

F) Fornitura, installazione, manutenzione e gestione di impianti, apparecchi e centraline di telecontrollo, idonei all'invio di segnali d'allarme digitali, telefonici o per altro vettore, inerenti richieste di soccorso sanitario e di soccorso antirapina, telegoverno di impianti tecnologici, segnalazione di fughe di gas o di presenza di monossido di carbonio e di quant'altro possa trasmettersi ed essere monitorato e gestito in remoto da sale operative, call center o strutture affini, il tutto munendosi, ove necessario, delle licenze previste dall'art.115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n.773), o comunque delle autorizzazioni richieste, nella persona di alcuno degli Amministratori o anche di procuratori o incaricati all'uopo nominati;

G) costruzione, fornitura e gestione commerciale di impianti pubblicitari e di impianti di segnaletica stradale, di complementi di arredo urbano o di arredo da utilizzarsi su mezzi di trasporto e quant'altro a essi assimilabile, nonché la costruzione e fornitura e gestione di impianti di pubblico servizio afferenti alle predette attività istituzionali;

H) assunzione di appalti per fornitura di impianti toponomastici e di segnaletica stradale, nonché per i servizi di manutenzione degli stessi.

I) allestimenti di mostre, organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, artistiche e politiche;

L) stampa, pubblicazione e vendita di materiale pubblicitario, opuscoli, cataloghi, riviste, giornali (esclusa la stampa di giornali quotidiani) e libri, anche tramite sistemi elettronici

e telematici;

M) attività di editoria televisiva, telematica e cartacea, salve le autorizzazioni di legge;

N) gestione di banche dati consultabili anche attraverso reti multimediali;

O) creazione, pubblicazione e gestione di messaggi pubblicitari su internet, su televisione, radio e carta stampata;

P) costruzione di siti internet e la realizzazione di sistemi di interconnessione telematica tra enti pubblici e privati, con particolare riguardo all'accesso ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni,

Q) prestazione di servizi, di studio e consulenza inerenti i settori di cui alle lettere precedenti, salvo il rispetto dei limiti previsti per le attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi;

R) erogazione di servizi ausiliari connessi, strumentali e affini o comunque utili allo svolgimento delle attività di cui alle lettere precedenti e tutti gli altri servizi che garantiscono una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate;

S) Servizio di informazioni ed accoglienza turistica.

La società per il conseguimento dell'oggetto sociale sub I) svolge altresì le attività di realizzazione, esercizio e gestione di ogni altro servizio o attività negli stessi settori o in settori complementari o affini a quelli elencati, o comunque rientranti nei servizi di competenza comunale, che siano ad essa affidati nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.

II) GESTIONE, PIANIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO NONCHÉ PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE AD ESSE CONNESSE

La società, ha ad oggetto in tale settore:

A) La progettazione e realizzazione di costruzioni edilizie, civili, industriali; la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili finalizzata alla conservazione, al rinnovamento e all'ottimizzazione del patrimonio;

B) La progettazione, costruzione e gestione di immobili, impianti sportivi, ricreativi, scolastici e di rilevanza artistica e culturale;

C) La manutenzione di beni e opere del suolo e sottosuolo;

D) La gestione e manutenzione del verde pubblico, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini e aree verdi urbane, la realizzazione e manutenzione di ogni struttura accessoria, relativa alla cura e all'arredo di tali aree;

E) la locazione di immobili di qualsivoglia natura.

III) INTERVENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA

La società, ha ad oggetto in tale settore anche la fornitura

di servizi connessi all'ingegneria ed all'architettura in genere, anche mediante la realizzazione ed il coordinamento di organizzazioni tecnico-amministrative complesse ovvero di prestazioni di professionisti abilitati ed iscritti ai rispettivi albi professionali.

La Società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione e diffusione di energia da fonti rinnovabili e non di qualsiasi genere e tipo nonché la fornitura di servizi volti alla riduzione ed alla razionalizzazione dei consumi energetici e di combustibili.

In tale ambito la Società svolge le seguenti attività:

A) l'esecuzione di studi di fattibilità, di ricerche, di consulenze, di progettazioni e/o di direzioni lavori e di valutazioni di congruità tecnico-economica relativamente a impianti (centrali) per la produzione di energia da fonti rinnovabili e non ed a linee per servizi a rete;

B) la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti (centrali) per la produzione di energia da fonti rinnovabili e non e di linee per servizi a rete;

C) la gestione degli incentivi finalizzati alla costruzione, manutenzione e gestione degli impianti sopra descritti nonché delle relative certificazioni energetiche di qualsiasi genere e tipo;

D) la fornitura di servizi volti al miglioramento dell'efficienza energetica.

E) promozione, ideazione, progettazione, costruzione, acquisizione, installazione, gestione e manutenzione, di impianti e tecnologie migliorativi delle emissioni nocive collegate all'utilizzo dell'energia da parte di utenti finali;

F) pianificazione e progettazione integrata delle risorse energetiche per singoli utenti o per territorio svolgendo attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge, e la successiva organizzazione e realizzazione;

G) contabilizzazione e negoziazione dei crediti derivati dalla riduzione delle emissioni climalteranti e di quelli collegati alla produzione da energie rinnovabili.

La società potrà inoltre operare in veste di E.S.Co. (Energy Service Company) secondo i principi e le norme definite nella Direttiva 32 (2006) così come recepita nel D.Lgs. n.115 del 30 maggio 2008 e sue successive modificazioni.

IV) ATTIVITA' DI HOLDING DI PARTECIPAZIONE

1) La Società, in qualità di strumento organizzativo dei Comuni Soci, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché, un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento degli enti locali, ha altresì ad oggetto:

A) l'acquisto, la vendita, l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in Società ed Aziende Industriali e commerciali produttrici di beni e servizi;

B) il coordinamento amministrativo, finanziario, tecnico e organizzativo in società ed enti, anche non partecipati.

C) la società può assumere in affitto o in gestione aziende aventi scopi analoghi, complementari o affini.

2) La Società può inoltre, in via residuale e comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale sub IV), concedere pegni, fideiussioni, prestare avalli e garanzie in genere e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti e obbligazioni di società o aziende nelle quali la Società abbia interessenze, quote e partecipazioni al capitale.

La società potrà ricevere dai soci finanziamenti nei limiti e con le modalità fissati dalla legge.

La raccolta del risparmio presso i soci è consentita nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia.

3) La società potrà altresì compiere tutte le operazioni che saranno dall'organo amministrativo ritenute utili o necessarie al perseguimento dello scopo sociale, salvo il disposto del successivo articolo 26 del presente statuto.

Sono espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, le attività professionali riservate ai sensi del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n.58, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni e di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione cambi ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385.

4) La Società realizzerà e gestirà le attività e servizi di cui al presente articolo in forma diretta o tramite società controllate. Per alcune attività potrà essere prevista la concessione, l'appalto o qualsiasi altra forma, anche in collaborazione con altri soggetti (es.: associazioni temporanee di impresa). Nel perseguimento degli scopi sociali, la Società potrà altresì associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione.

5) La società dovrà conseguire oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 4 - DURATA

1) La durata della Società è fissata fino al 2050 (duemilacinquanta).

2) La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza, ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti. Lo scioglimento anticipato della

Società, deve essere attuato con modalità temporali tali da evitare soluzioni di continuità nell'espletamento dei servizi pubblici al momento affidati e concretamente gestiti dalla Società.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni - Finanziamento

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

1) Il capitale sociale è di euro 49.508.016,00 (quarantanoveemilionicinquecentottomilasedici virgola zero zero) diviso in 6.188.502 (seimilioni centoottantottomilacinquecentodue) azioni del valore nominale di euro 8,00 (otto virgola zero zero) ciascuna.

2) Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia.

I soci, in quanto portatori di capitale pubblico, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dei rispettivi Enti di riferimento.

3) L'ingresso di nuovi soci pubblici potrà avvenire a seguito di aumento di capitale sociale oppure a seguito di cessione di azioni per una partecipazione complessiva non superiore al 49% (quarantanove per cento) dell'intero capitale sociale.

4) L'efficacia del trasferimento o della sottoscrizione di azioni di nuova emissione è subordinata all'accertamento da parte del consiglio di amministrazione che il trasferimento non faccia venir meno la titolarità da parte del Comune di Padova del 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale.

5) Agli azionisti pubblici diversi dal Comune di Padova, sarà fatto divieto di possedere, in via diretta o indiretta, singolarmente ovvero congiuntamente, più del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale. Tale limite si applica, alle partecipazioni complessivamente possedute dal relativo gruppo di appartenenza (compresi soggetti controllanti, controllati o collegati ai sensi del codice civile ovvero aderenti ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni).

6) L'eventuale annotazione nel libro dei soci del trasferimento di azioni che comporti violazione del divieto di cui sopra è inefficace. In nessun caso possono essere esercitate per la partecipazione eccedente la percentuale sopra indicata il diritto di voto e gli altri diritti sociali.

7) Il capitale sociale potrà essere aumentato gratuitamente o a pagamento mediante conferimenti in denaro o in natura. L'aumento del capitale sociale non potrà essere eseguito fino a quando le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

8) L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

Nel caso in cui la società abbia emesso azioni senza valore nominale la riduzione del capitale sociale per perdite ex art.2446 sarà deliberata dal consiglio di amministrazione

Art. 6 - AZIONI

1) Le azioni sono nominative e indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.

2) La qualità di azionista comporta piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della società e al presente statuto.

3) In caso di futuri aumenti del capitale sociale, la liberazione delle azioni sottoscritte potrà avvenire anche mediante il conferimento di crediti o di beni in natura, nei modi e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.

4) La società, potrà emettere azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel riparto della quota di liquidazione.

5) Le azioni privilegiate conferiscono diritto di voto nelle sole assemblee straordinarie e avranno il seguente trattamento quanto ai profili patrimoniali:

- sull'utile di esercizio, dedotti gli accantonamenti di cui all'art. 23, verrà preliminarmente assegnato ai titolari delle azioni privilegiate una somma pari ad almeno il 2% (due per cento) del valore nominale delle azioni; la rimanente quota di utili è nella libera disponibilità dell'assemblea; in ogni caso, la quota destinata ad essere distribuita verrà proporzionalmente assegnata a tutte le azioni, comprese le privilegiate;

- in caso di scioglimento della società, soddisfatti tutti i creditori sociali, verrà anzitutto distribuita ai titolari di azioni privilegiate una somma pari al valore nominale; successivamente si rimborseranno le azioni ordinarie, fino all'intero valore nominale; l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali fra tutte le azioni.

6) Su delibera dell'assemblea straordinaria sarà possibile applicare quanto previsto dall'art.2357 codice civile

Art. 7 - FINANZIAMENTI

I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società erogando somme di denaro che, salvo diverso accordo, saranno infruttifere di interessi e non dovranno essere restituite, intendendosi erogate in conto di futuri aumenti di capitale o a copertura di perdite.

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata, potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci che abbiano i requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Art. 8 - TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

1) Non è consentita la cessione, il trasferimento, l'intestazione a qualsivoglia titolo, delle azioni, in favore di persone fisiche ovvero di persone giuridiche private a totale o parziale partecipazione privata. Tranne che per le azioni privilegiate, in caso di trasferimento delle azioni per atto

tra vivi a terzi, a qualsiasi titolo, anche di conferimento, ovvero gratuito o di liberalità o nel caso di cessione del diritto di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale, il socio dovrà, con raccomandata R.R. da inviare al presidente del consiglio di amministrazione, dare comunicazione dell'offerta, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita (o il loro valore in ipotesi di trasferimento a titolo gratuito). Il presidente del consiglio di amministrazione provvederà a darne comunicazione, mediante raccomandata R.R., a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, nei 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o diritti di opzione offerti in vendita. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

2) L'efficacia nei confronti della società del trasferimento di azioni è subordinata all'accertamento da parte del consiglio di amministrazione che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, da parte del Comune di Padova, del 51% (cinquantuno per cento) del capitale e che sia rispettata la natura pubblica del capitale di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Art. 9 - OBBLIGAZIONI

1) La società potrà emettere obbligazioni sia nominative sia al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.

2) La competenza all'emissione di obbligazioni ordinarie è attribuita all'assemblea ordinaria, mentre la competenza all'emissione di obbligazioni convertibili è attribuita all'assemblea straordinaria.

3) L'assemblea straordinaria può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, rimanendo esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

4) L'emissione di obbligazioni convertibili è consentita, esclusivamente, nel rispetto dell'articolo 1 del presente statuto.

Art. 10 - RECESSO

1) Per la disciplina del recesso del socio si applicano le

disposizioni di cui all'art.2437 c.c. e seguenti, salvo quanto disposto dal successivo comma del presente articolo.

2) Per la determinazione del valore di liquidazione e relativo procedimento, si rinvia ai successivi Articoli 31 e 32 del presente statuto.

TITOLO III

Organi sociali

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1) L'assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, dall'organo amministrativo o dal Presidente, presso la sede sociale od in altro luogo idoneo nella città di Padova, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero mediante avviso da comunicarsi ai soci con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

2) L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno ed ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3) Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.

4) L'assemblea deve, in ogni caso, essere convocata entro il mese di ottobre al fine di informare gli azionisti sull'andamento dell'esercizio, sui futuri investimenti e sui programmi della società.

5) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando è presente o regolarmente rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di quelli dell'organo di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, con domanda contenente gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci è esclusa quando si tratti di argomenti sui quali l'assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

6) È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - e) che siano indicati nell'avviso di convocazione, qualora siano stati predisposti, i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
- 7) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

Art.13 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1) In prima convocazione:

- a) l'assemblea ordinaria: è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
- b) l'assemblea straordinaria: delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione e convocazioni successive:

- a) l'assemblea ordinaria: è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale presente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
- b) l'assemblea straordinaria: è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più di 1/3 (un terzo) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato.

2) Le deliberazioni che hanno per oggetto il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale e l'emissione di azioni privilegiate dovranno essere adottate con il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino più di 1/3 (un terzo) del capitale sociale, previa autorizzazione, ove necessaria, del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 7 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

3) L'introduzione, la modifica e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire in assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto.

Art. 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio d'amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, dal vicepresidente vicario ovvero, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente potrà farsi coadiuvare da un segretario, da lui nominato, con l'assenso dell'assemblea, tra i soci od anche tra i dipendenti della società. Quando la legge lo impone, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.

2) Il segretario, sotto la vigilanza del presidente, cura la redazione del verbale e la sua trascrizione nel libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, ai fini della tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Art. 16 - DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Art. 17 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti di cui all'articolo 2365, 1° comma del codice civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 18 - AMMINISTRATORE UNICO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco del Comune di Padova in misura proporzionale alla partecipazione del Comune medesimo al capitale sociale. I restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea.

Nel caso la società sia amministrata da un Amministratore Unico, questo sarà nominato dal Sindaco del Comune di Padova.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile, fermo restando il rispetto dell'art.2449 c.c.

Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

2) Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:

a) si trovino nella situazione di incompatibilità stabilita dagli artt. 64 comma 4° e 78 comma 5° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'art. 5 comma 9° del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, dall'art. 15 della L. 19 marzo 1990 n. 55, dall'art. 11 comma 8° del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

b) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società;

c) non dispongano dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge.

3) Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il presidente o l'amministratore unico, la comunicazione va resa al Collegio Sindacale.

4) Nel caso di cessazione per una qualsiasi causa della maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si considera dimissionario e, pur rimanendo in carica con pienezza di poteri fino al rinnovo, deve immediatamente convocare l'assemblea per le nuove nomine.

5) Gli amministratori nominati ex art. 2449 c.c. da parte di enti pubblici possono essere revocati e sostituiti in ogni momento da parte degli stessi.

6) In caso di rinnovo per qualsiasi causa degli amministratori dell'ente pubblico (Comune) e in relazione al rapporto fiduciario sottostante allanomina, l'Amministratore Unico o i componenti del C.d.A. nominati ai sensi e per gli effetti dell'art.2449 c.c. restano in carica fino all'approvazione del primo bilancio successiva alla nomina del nuovo Sindaco. Intervvenuto tale adempimento, decadono dalla carica, senza diritto di indennizzo, l'Amministratore Unico o componenti del C.d.A. per i quali non sia stato nel frattempo adottato formale provvedimento di conferma da parte del Sindaco, provvedimento che dovrà essere notificato all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

7) Gli amministratori della società sono soggetti al rispetto di quanto previsto dagli artt.2390, 2391, 2392 c.c.

8) Nel caso l'amministrazione sia affidata a un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Art. 19 - AMMINISTRATORI DELEGATI

- 1) Il consiglio d'amministrazione può attribuire deleghe ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.
- 2) Fermo restando in ogni caso il disposto dell'art. 26 del presente Statuto, non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381, 4° comma c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.
- 3) Le cariche di presidente (o di vicepresidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.
- 4) Gli organi delegati dovranno riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.
- 5) Agli amministratori delegati, se nominati, compete - salva diversa disposizione del consiglio - la rappresentanza nei limiti della delega.
- 6) Al consiglio spetta, comunque, il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Art. 20 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

- 1) Il consiglio di amministrazione, ove non vi provveda l'assemblea, elegge nel proprio seno il presidente ed un eventuale vicepresidente. La carica di vicepresidente sarà attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
- 2) Il presidente convoca e presiede il consiglio e il comitato esecutivo e ne fissa l'ordine del giorno.
- 3) La rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento di quest'ultimo, egli è sostituito dal vicepresidente se nominato.

Art. 21 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, su convocazione del presidente ovvero a richiesta di un amministratore delegato o di almeno un terzo dei membri del consiglio o, infine, del collegio sindacale.
- 2) La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o per fax, o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'indicazione di luogo, giorno, ora e ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun componente del consiglio e a ciascun sindaco almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione potrà essere effettuata o telegraficamente o via fax almeno 24 ore prima dell'adunanza.
- 3) Il consiglio è validamente costituito con la presenza della

maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di colui che presiede la seduta.

4) Il consiglio si reputa validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci.

5) I consiglieri astenuti o che abbiano dichiarato l'esistenza di un interesse ai sensi dell'art.2391 c.c. non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza del quorum deliberativo.

6) Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere i documenti.

7) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario nominato dal consiglio.

Art. 22 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEL CONSIGLIO

1) La gestione dell'impresa spetta agli amministratori. L'Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società, da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci enti pubblici nelle specifiche deliberazioni assunte, e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea.

2) Nel caso la società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione, rientrano nella competenza collegiale del consiglio, e quindi non sono delegabili ai singoli amministratori poteri e attribuzioni nella:

- approvazione dei piani di programma pluriennali e annuali;
- alienazione dei cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) per singola transazione;

- acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
- prestazione di garanzie e concessione di prestiti d'importo superiori a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) per singolo atto;
- compravendita e permuta di immobili;
- assunzione di mutui.

3) L'organo amministrativo, predispone, altresì, di concerto con il Comune interessato, i più opportuni strumenti per l'informazione degli utenti; cura l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società e promuove periodiche verifiche e controlli sulla qualità dei servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni fornite agli utenti.

4) Ai sensi dell'art.2365, 2° co. c.c., anche le deliberazioni che hanno per oggetto la fusione nei casi previsti agli articoli 2505 e 2505 *bis* codice civile, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale sociale nel caso di recesso di un socio, l'istituzione di sedi secondarie, il trasferimento della sede sociale in un diverso Comune, salvo il disposto dell'articolo 2 del presente statuto, nonché gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, sono riservate all'organo amministrativo.

5) L'organo amministrativo può nominare direttori amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie d'affari.

Art. 23 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

1) Agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, spetta un compenso complessivo per l'attività svolta, il cui ammontare è determinato dall'assemblea ordinaria nel rispetto dei limiti di legge, con deliberazione valida fino a modifica.

2) Non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e non potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

1) Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile i componenti del Collegio sindacale sono nominati dal Sindaco del Comune di Padova in misura proporzionale alla partecipazione del Comune medesimo al capitale sociale. I restanti componenti del Collegio sindacale sono nominati dall'assemblea.

2) La scelta dei sindaci sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

3) L'assemblea determina la retribuzione dei sindaci, all'atto della loro nomina e per l'intero triennio.

4) I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro ufficio. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

5) In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali resteranno in carica fino alla prossima assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e di quelli supplenti necessari per integrare il collegio. La scelta in ogni caso, dei sindaci, sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n.120. Tale criterio dovrà essere seguito anche per la nomina dei sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle parità di genere nella componente effettiva del collegio.

6) Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Esso delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Sono valide le riunioni in audio-video conferenza per le quali valgono i criteri di cui al precedente articolo 21.6.

7) La convocazione del collegio sindacale è fatta a cura del suo presidente con le modalità di cui al precedente articolo 21.2.

In mancanza dell'osservanza di tali formalità le riunioni sono valide con la presenza di tutti i sindaci effettivi.

8) Al collegio sindacale spettano i compiti di cui all'art. 2403 e seguenti c.c.

Art. 25 - CONTROLLO CONTABILE

1) La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione.

2) Nel caso in cui il controllo contabile venga assegnato al collegio sindacale, tutti i sindaci dovranno essere revisori contabili iscritti nel registro presso il Ministero di Giustizia.

3) Al revisore o alla società di revisione si applicano gli articoli 2409-bis e seguenti.

Art. 26 - POTERI DI CONTROLLO DEGLI ENTI SOCI

L'organo amministrativo adotta le seguenti delibere previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria:

- Il conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli previsti dal presente statuto o assegnati dall'assemblea dei soci, ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore Delegato;

- L'approvazione della persona che l'organo amministrativo intende nominare quale Direttore Generale della società, in base al successivo articolo 27, con specificazione delle funzioni, dei poteri e del compenso;

- L'approvazione e revisione sostanziale della relazione previsionale e programmatica annuale, dei piani finanziari e/o programmi di investimento e dei piani di sviluppo industriale

elaborato dall'organo amministrativo;

- L'acquisto e la vendita di partecipazioni societarie, ove non siano già previste nel piano di sviluppo industriale approvato;
- Il rilascio di fideiussioni, pegni e/o altre garanzie reali ove superiori al 10% del capitale sociale;
- L'acquisto e la vendita di aziende e/o rami d'azienda, ove non siano già previste nel piano di sviluppo industriale approvato;
- L'emissione di obbligazioni.

Le autorizzazioni di cui al precedente elenco sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Ogni decisione e deliberazione riguardanti il servizio pubblico di cui è titolare un ente pubblico socio deve essere assunta nel rispetto della maggioranza suddetta e con il voto favorevole dell'ente pubblico interessato.

Rimangono, in ogni caso, nella competenza dell'organo amministrativo, l'acquisizione a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, di beni mobili e immobili strumentali all'esercizio delle attività e servizi di cui all'oggetto sociale, nonché le attività di cui all'articolo 3, punto IV del presente statuto.

Art. 27 - DIRETTORE GENERALE

1) L'organo amministrativo può proporre all'assemblea la nomina di un direttore generale, che deciderà in base all'articolo precedente determinandone le funzioni, il compenso e i poteri di rappresentanza salvo il disposto del precedente articolo 26 del presente statuto.

2) Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'organo amministrativo. Esegue le deliberazioni dell'organo amministrativo. Dirige il personale della società e adotta i relativi provvedimenti. Indirizza e coordina l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società.

3) Il direttore generale dovrà possedere gli stessi requisiti previsti dal presente statuto per la nomina ad amministratore, e non versare nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

Art. 28 - TIPICITÀ DEGLI ORGANI

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO IV

Bilancio e Utili

Art. 29 - BILANCIO

1) L'esercizio sociale ha inizio l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2) Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art. 30 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

1) L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

- il rimanente sarà ripartito fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

2) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal consiglio di amministrazione entro il termine che verrà fissato dallo stesso.

3) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno acquisiti a favore della società a norma dell'art. 2949 C.C.

TITOLO V

Scioglimento e Liquidazione della società

Art. 31 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

1) Il socio che recede dalla società ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni per le quali esercita il diritto.

2) Il valore è determinato dall'organo amministrativo sentito l'organo di controllo sulla base della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e del loro valore di mercato oltre che di tutti gli altri elementi suscettibili di una valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

3) I soci hanno diritto di conoscere il valore che verrà attribuito alle azioni nei casi in cui venisse esercitato il diritto di recesso nei 15 (quindici) giorni che precedono la data fissata per una delibera dalla quale potrebbe sorgere il diritto stesso. Ciascun socio ha il diritto di prendere visione della determinazione del valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il socio recedente, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso non fosse concorde nella determinazione del valore delle azioni, dovrà dichiararlo in sede di esercizio del diritto di recesso e, in tale caso, entro 90 (novanta) giorni da tale data il valore di liquidazione verrà determinato con relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale. Si applicano le disposizioni di cui all'art.1349 c.c.

Art. 32 - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

1) Il procedimento di liquidazione si svolge con le forme e le modalità di cui all'art. 2437 *quater* c.c.

2) Salva l'ipotesi in cui la società deliberi lo scioglimento anticipato, il socio recedente ha diritto ad avere il valore delle sue azioni, per le quali è receduto entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione del recesso.

Art. 33 - DOMICILIO

1) Per ogni rapporto con la società il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci è quello risultante dai libri sociali e ogni avviso e comunicazione tra i medesimi e la

società potrà avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione.

2) Il domicilio può essere indicato anche con numero di fax o di posta elettronica.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Art. 34 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia e segnatamente quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.